SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA -

13a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

84° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 14 GENNAIO 1992

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente PAGANI

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

- «Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale» (575), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori:
- «Rıforma della caccıa e tutela dell'ambiente e della fauna» (803), d'ınızıativa del senatore Serri e di altrı senatori;
- «Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985» (1645), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori;
- «Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie» (2086), d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori;
- «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (2854), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri, Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri;

Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

e petizioni nn. 431 e 437

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

- «Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale» (575), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori
- «Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna» (803), d'iniziativa del senatore Serri e di altri senatori
- «Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985» (1645), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori
- «Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie» (2086), d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori
- «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (2854), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziative popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

e petizioni nn. 431 e 437

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale», d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori; «Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna», d'iniziativa del senatore Serri e di altri senatori; «Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985», d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori; «Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie», d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori; «Norme per la protezione della fauna selvatica omcoterma e per il prelievo venatorio», testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri, Fiandrotti ed altri, Lodigiani, Grosso e Procacci, Martinazzoli ed altri, Martelli ed altri, Minucci ed altri, Diglio, Aniasi ed altri, Scotti Vincenzo ed altri, Bassanini e Testa Enrico, Berselli ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati; e delle petizioni nn. 431 e 437 attinenti ai suddetti disegni di legge.

84º RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

Riprendiamo la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo.

Ricordo che la Commissione ha decisio di prendere a base il testo del disegno di legge n. 2854.

Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura:

Art. 14.

(Gestione programmata della caccia)

- 1. Le province, sulla base di apposite norme regionali, e sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.
- 2. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.
- 3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.
- 4. Per garantire maggiormente la conservazione della caratteristica fauna alpina, le regioni e le province autonome possono subordinare l'accesso ai comprensori alpini al superamento di un esame venatorio suppletivo vertente sulle disposizioni particolari vigenti nella regione e sui criteri di gestione adottati.
- 5. Entro il 30 novembre 1992 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 1992 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
- 6. L'opzione di cui al comma 5 ha validità per un periodo minimo di tre anni, al termine del quale può essere confermata o variata per un uguale periodo di tempo; ove ricorrano le condizioni è fatta salva la facoltà di optare per l'esercizio venatorio da appostamento fisso anche anteriormente alla scadenza triennale.
- 7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 2 e 3. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di

prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonchè le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.

- 8. Le domande di ammissione all'esercizio venatorio negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini devono essere presentate in carta semplice entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio.
- 9. Hanno diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini i cacciatori che abbiano ottemperato alle disposizioni di cui alla presente legge e che abbiano presentato domanda alla provincia in cui sono compresi gli ambiti o i comprensori nei quali il cacciatore intende esercitare l'attività venatoria. Ove le domande per i singoli ambiti o comprensori superino l'indice di densità venatoria stabilito dal regolamento regionale di prima attuazione, esse sono accolte fino al limite della capienza secondo le seguenti priorità, comprovate mediante apposita certificazione:
- a) residenza in un comune ricadente nell'ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino;
- b) proprietà o titolarità nella conduzione di un fondo, compreso nell'ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino, la cui superficie non sia inferiore ai due terzi della superficie media per cacciatore relativa all'indice di densità minima stabilito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dei commi 2 e 3;
- c) nascita in un comune ricadente nell'ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino;
- d) esistenza di un rapporto di lavoro dipendente presso un ente o azienda situati in un comune compreso nell'ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino;
- e) proprietà o affitto di seconda casa situata in un comune compreso nell'ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino;
 - f) ordine cronologico nella presentazione della domanda.
- 10. Ogni cacciatore ha comunque diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede.
- 11. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione agli ambiti territoriali di caccia ed ai comprensori alpini, la provincia ne comunica agli interessati l'accoglimento o la reiezione. Decorso inutilmente tale termine la domanda si intende accolta. Contro la reiezione della domanda è ammesso ricorso alla regione entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.
- 12. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purchè si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione

faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.

- 13. Per la sola caccia alla fauna migratoria e limitatamente ai mesi di ottobre e novembre, le regioni, sentiti gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.
- 14. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunisticovenatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini.
- 15. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome interessate sono fatte salve, indipendentemente dalla loro estensione, le suddivisioni del territorio agro-silvo-pastorale in ambiti subprovinciali già esistenti nella zona faunistica delle Alpi.
- 16. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.
- 17. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli *habitat*, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:
- a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988, e successive modificazioni; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione:
- *b)* la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonchè dei riproduttori;
- c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.
- 18. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato.
- 19. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.

- 20. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonchè alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.
- 21. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
- 22. A partire dalla stagione venatoria 1994-1995 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14.

(Gestione programmata della caccia)

- 1. Le province, provvedono con interventi specifici, alla pianificazione del territorio ed alla programmazione della caccia.
- 2. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome interessate sono fatte salve, indipendentemente dalla loro estensione, le suddivisioni del territorio agro silvo-pastorale in ambiti subprovinciali già esistenti nella zona faunistica delle Alpi.
- 3. Negli ambiti territoriali di caccia i comitati tecnici venatori promuovono ed organizzano attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvedono all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:
- a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988, e successive modificazioni; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
- b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonchè dei riproduttori;
- c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

84° RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

4. Gli stessi comitati tecnici venatori provvedono, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria, nonchè alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi».

14.91

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

All'emendamento 14.130, al comma 1, dopo le parole: «in ambiti territoriali di caccia», aggungere le seguenti: «di norma».

14.130/12

GIUSTINELLI

All'emendamento 14.130, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Peraltro le Regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue».

14.130/11

GIUSTINELLI, TORNATI, ANDREINI, SCARDAONI, NESPOLO, PETRARA

All'emendamento 14.130, sopprimere il comma 2.

14.130/13

Воато

All'emendamento 14.130, al comma 2, sostituire la parola: «minima», con l'altra: «massima».

14.130/1

Воато

All'emendamento 14.130, al comma 2, dopo la parola: «minima», aggiungere le altre: «e massima».

14.130/14

Воато

All'emendamento 14.130, sopprimere il comma 4.

14.130/2

Воато

All'emendamento 14.130, al comma 4, sopprimere le parole da: «e può avere accesso», fino alla fine.

14.130/9

Воато

All'emendamento 14.130, al comma 6, dopo la parola: «inferiori», aggiungere le altre: «o superiori».

14.130/15

Воато

13^a COMMISSIONE

All'emendamento 14.130, al comma 8, sopprimere le parole da: «ed inoltre», fino alla fine.

14.130/5

Воато

All'emendamento 14.130, al comma 9, dopo le parole: «n. 86», aggiungere le altre: «e nel rispetto dei principi della presente legge».

14.130/8

IL GOVERNO

All'emendamento 14.130, è soppresso il terzo periodo del comma 12.

14.130/7 IL GOVERNO

All'emendamento 14.130, sopprimere il comma 13.

14.130/3

Волто

All'emendamento 14.130, al comma 13, sopprimere la parola: «stabile».

14.130/10

IL GOVERNO

All'emendamento 14.130, al comma 13, sopprimere la parola: «stabile».

14.130/6

Воато

All'emendamento 14.130, al comma 16, sostituire le parole: «1995-1996», con le altre: «1994-1995».

14.130/4

Воато

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

Gestione programmata della caccia)

1. Le Regioni, con apposite norme, sentito le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

2. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.

- 9 -

- 3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.
- 4. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi inuna diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.
- 5. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
- 6. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 2 e 3. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonchè le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.
- 7. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purchè si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.
- 8. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunisticovenatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.

9. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonchè alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.

- 10 -

- 10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.
- 11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli *habitat*, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:
- a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammileri e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988, e successive modificazioni; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
- *b)* la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonchè dei riproduttori;
- c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.
- 12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti dalla data di entrata in vigore della presente legge per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile l'articolo 10, comma 8, lettera *h*).
- 13. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.
- 14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonchè alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

84º RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

- 15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di 90 giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
- 16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.

14.130 IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le Regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue».

14.122/1

GIUSTINELLI, TORNATI, ANDREINI, SCARDAONI, NESPOLO, PETRARA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le Regioni, sulla base di apposite norme regionali, e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, provinciali o interprovinciali e, comunque, non comprendenti l'intera regione, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali».

14.122 IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le province, sulla base di apposite norme regionali, sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, e le associazioni venatorie, ripartiscono il territorio agro-forestale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 7, comma 5, in ambiti territoriali di caccia, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali tabellati».

14.1 CASOLI

All'emendamento 14.34, aggiungere, dopo le parole: «associazioni venatorie», le seguenti: «, tenuto conto della vocazione faunistica».

14.34/1 Specchia, Filetti, Pontone, Sanesi, Visibelli

84° RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le province, sulla base di apposite norme regionali, sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, e le associazioni venatorie, ripartiscono il territorio agro-forestale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 7, comma 5, in ambiti territoriali di caccia, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali tabellati».

14.34

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire «province» con «regioni», e sopprimere «sulla base di apposite norme regionali, e».

14.35

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA, NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 1, dopo la parola: «agricole», aggiungere le altre: «e le associazioni venatorie».

14.95 PAGANI Maurizio

Al comma 1, dopo le parole: «in ambiti territoriali di caccia,» aggiungere le parole: «di norma».

14.128 GIUSTINELLI

Al comma 1 sopprimere le parole: «, di dimensioni subprovinciali».

14.36 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso di regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono essere individuati ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue».

14.129 GIUSTINELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, con esclusione di quelli che svolgono l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale».

14.37 GOLFARI, FABRIS

84º RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

Al comma 2, sostituire le parole: «Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia.» con le seguenti: « Le regioni stabiliscono con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria per ogni ambito territoriale di caccia».

14.4 Rubner

Al comma 2, sostituire le parole: «Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia.» con le seguenti: «Le regioni stabiliscono con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria per ogni ambito territoriale di caccia».

14.96 PAGANI Maurizio

Al comma 2, sostituire le parole: «Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste» con le seguenti: «La regione».

14.38 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste» *con le seguenti*: «La regione».

14.39 BEORCHIA, FABRIS

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «delle foreste» aggiungere le seguenti: «sentite con le regioni».

14.40 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA, NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 2, primo periodo, sostiture la parola: «quinquennale» con l'altra: «quadriennale».

14.42 Specchia, Filetti, Pontone, Sanesi, Visibelli

Al comma 2, sostituire le parole: «l'indice di densità venatoria minima» con le seguenti: «l'indice di densità venatoria massima».

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODU-GNO, POLLICE

84° RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

Al comma 2, sostituire le parole: «l'indice di densità venatoria minima» con le seguenti: «l'indice di densità venatoria massima».

14.103 Nebbia

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso».

14.41

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, in fine, sostituire la parola: «nazionale» *con la seguente*: «regionale».

14.43

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, in fine, sostituire la parola: «nazionale» *con la seguente*: «regionale».

14.44

BEORCHIA, FABRIS

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, è stabilito l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali».

14.3

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODU-GNO, POLLICE

Al comma 3, sostituire le parole: «Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce» *con le seguenti*: «Le regioni stabiliscono».

14.45

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce» *con le seguenti*: «Le regioni stabiliscono».

14.46

BEORCHIA, FABRIS

Al comma 3, sostituire le parole: «Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce» *con le seguenti*: «Le regioni stabiliscono».

14.97 Pagani Maurizio

84° RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

Al comma 3, sostituire le parole: «l'indice di densità venatoria minima» con le seguenti: «l'indice di densità venatoria massima».

14.5

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODU-GNO, POLLICE

Al comma 3, sostituire le parole: «l'indice di densità venatoria minima» con le seguenti: «l'indice di densità venatoria massima».

14.104 Nebbia

Al comma 3, sopprimere le parole: «ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso».

14.47

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «il territorio regionale», con le seguenti: «il territorio provinciale».

14.48 Beorchia, Fabris

Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con il seguente:

«4. Nel rispetto di quanto stabilito nei commi 1, 2 e 3, le regioni, al fine di determinare un prelievo controllato e determinato, provvedono a regolamentare, nella forma che ritengono più rispondente alle necessità, la mobilità dei cacciatori sia per la caccia alle specie migratrici sia per la caccia alle specie stanziali. L'afflusso dei cacciatori non residenti, per quanto concerne sia il numero che i periodi, è altresì stabilito con precise modalità di accesso dalle stesse regioni, sentite le provincie».

14.6 Dell'osso

Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con il seguente:

«4. Le regioni, in applicazione dei principi indicati nei commi 1, 2 e 3, regolamentano la mobilità dei cacciatori sia per la caccia alle specie migratrici sia per la caccia alle specie stanziali, nelle forme più idonee tese a determinare un prelievo misurato e controllato. Le regioni, sentite le provincie, regolamentano altresì l'afflusso dei cacciatori non residenti, stabilendone il numero, i periodi e le modalità di accesso».

14.7 Rubner

All'emendamento 14.8, aggiungere in fine le seguenti parole: «Nel caso di regioni il cui territorio non è bagnato dal mare, possono essere altresì definite intese tra province confinanti al fine di individuare

13a COMMISSIONE

84° RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue».

14.8/1

GIUSTINELLI

Sostituire i comm 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con il seguente:

«4. Le regioni, in applicazione dei principi indicati nei commi 1, 2 e 3, regolamentano la mobilità dei cacciatori sia per la caccia alle specie migratrici sia per la caccia alle specie stanziali, nelle forme più idonee tese a determinare un prelievo misurato e controllato. Le regioni, sentite le provincie, regolamentano altresì l'afflusso dei cacciatori non residenti, stabilendone il numero, i periodi e le modalità di accesso».

14.8

FONTANA Elio, ALIVERTI, VETTORI, FABRIS

Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con il seguente:

«4. Le regioni, in applicazione dei principi indicati nei commi 1, 2 e 3, regolamentano la mobilità dei cacciatori sia per la caccia alle specie migratrici sia per la caccia alle specie stanziali, nelle forme più idonee tese a determinare un prelievo misurato e controllato. Le regioni, sentite le provincie, regolamentano altresì l'afflusso dei cacciatori non residenti, stabilendone il numero, i periodi e le modalità di accesso».

14.49 Petrara

Sostituire 1 commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con il seguente:

«4. Le regioni, in applicazione dei principi indicati nei commi 1, 2 e 3, regolamentano la mobilità dei cacciatori sia per la caccia alle specie migratrici sia per la caccia alle specie stanziali, nelle forme più idonee tese a determinare un prelievo misurato e controllato. Le regioni, sentite le provincie, regolamentano altresì l'afflusso dei cacciatori non residenti, stabilendone il numero, i periodi e le modalità di accesso».

14.50

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con il seguente:

«4. Le regioni, in applicazione dei principi indicati nei commi 1, 2 e 3, regolamentano la mobilità dei cacciatori sia per la caccia alle specie migratrici sia per la caccia alle specie stanziali, nelle forme più idonee tese a determinare un prelievo misurato e controllato. Le regioni, sentite le provincie, regolamentano altresì l'afflusso dei cacciatori non residenti, stabilendone il numero, i periodi e le modalità di accesso».

14.110

INNAMORATO, PIERRI

Al comma 4, le parole: «possono subordinare», sono sostituite dalla seguente: «subordinano».

14.51

BEORCHIA, FABRIS

84° RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

Al comma 4, sostituire le parole: «ai comprensori alpini», con le parole: «alla zona faunistica delle Alpi».

14.52

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, sopprimere le parole: «e le province autonome».

14.119

POSTAL, VETTORI, ROBOL

Al comma 4, sostituire le parole da: «al superamento», fino fino a: «adottati», con le seguenti: «alla partecipazione a specifici corsi di aggiornamento sulle disposizioni particolari vigenti nella regione e sui criteri di gestione adottati».

14.53

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4- bis. Le regioni e le province autonome interessate organizzano, annualmente, i corsi di cui al comma 4».

14.54

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con il seguente:

«5. Al fine di realizzare le condizioni operative per determinare un prelievo venatorio misurato e controllato su tutto il territorio nazionale le regioni regolamentano la mobilità dei cacciatori sulla base delle linee di indirizzo contenute in apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detto regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, regolamentando inoltre l'afflusso di cacciatori non residenti, stabilendone il numero, i periodi e le modalità di accesso».

14.55

GOLFARI, FABRIS

Sopprimere il comma 5.

14.9

Casoli

Sopprimere il comma 5.

14.98

PAGANI Maurizio

13^a COMMISSIONE

84° RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

Al comma 5, sostituire le parole: «Entro il 30 novembre 1992», con le altre: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

14.56

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5, dopo le parole: «i cacciatori», inserire le seguenti: «che desiderano aderire alle zone di caccia programmata».

14.57

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «Entro il 31 dicembre 1992» con le altre: «entro il 31 dicembre successivo».

14.58

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «al Ministero dell'Agricoltura e delle foreste» *con le altre*: «alla regione».

14.59

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 6.

14.10

Casoli

Sopprimere il comma 6.

14.99

PAGANI Maurizio

Sopprimere il comma 7.

14.11

Casoli

Sopprimere il comma 7.

14.100

PAGANI Maurizio

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «e alle province».

14.120

POSTAL, VETTORI, ROBOL

Al comma 7, sostituire le parole: «il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e» con le seguenti: «la regione comunica».

14.60

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

84° RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

Al comma 7, sostituire le parole: «il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e» con le seguenti: «la regione comunica».

14.61

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA, NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 7, sostituire le parole: «indici di densità minima» con le seguenti: «indici di densità massima».

14.12

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODU-GNO, POLLICE

Al comma 7, sostituire le parole: «indici di densità minima» con le seguenti: «indici di densità massima».

14.105 Nebbia

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: «che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

14.62

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 7, sostituire le parole: «indici di densità venatoria inferiori» con le seguenti: «indici di densità venatoria superiori».

14.13

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODU-GNO, POLLICE

Al comma 7, sostituire le parole: «indici di densità venatoria inferiori» con le seguenti: «indici di densità venatoria superiori».

14.117 Nebbia

Sopprimere il comma 8.

14.14 CASOLI

Sopprimere il comma 8.

14.101 Pagani Maurizio

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Hanno diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini i cacciatori che abbiano ottemperato alle disposizio-

84° RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

ni di cui alla presente legge e che abbiano presentato domanda alla provincia in cui sono compresi gli ambiti o i comprensori nei quali il cacciatore intenda esercitare l'attività venatoria. Ove le domande per i singoli ambiti o comprensori superino l'indice di densità venatoria stabilito dal regolamento regionale di prima attuazione, esse sono accolte fino al limite della capienza secondo le priorità stabilite dal regolamento regionale di prima applicazione».

14.127 IL RELATORE

Sopprimere il comma 9.

14.15 CASOLI

Sopprimere il comma 9.

14.102 PAGANI Maurizio

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Ogni cacciatore ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori compresi in una diversa regione sulla base di apposite norme regionali».

14.123 IL RELATORE

Al comma 9, nell'alinea, dopo la parola: «accolte» aggiungere le seguenti: «da ogni provincia».

14.63 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA, NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 9, nell'alinea, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ove le domande per i singoli ambiti o compresori superino l'indice di cui al comma 7, esse sono accolte fino al limite della capienza secondo priorità, comprovate mediante apposita certificazione e stabilite dal regolamento regolamento regionale di prima applicazione».

Conseguentemente, sopprimere le lettere da a) ad f).

14.64 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA, NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 9, lettera d) dopo le parole: «rapporto di lavoro» aggiungere le seguenti: «autonomo ovvero».

14.65 Specchia, Filetti, Pontone, Sanesi, Visibelli

84° RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

Sopprimere il comma 10.

14.16

CASOLI

Sopprimere il comma 10.

14.17

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODU-GNO, POLLICE

Sopprimere il comma 10.

14.92

PAGANI Maurizio

Al comma 10, sostituire le parole: «in un ambito territoriale» con le altre: «in non meno di due ambiti territoriali».

14.66

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 11.

14.18

CASOLI

Sopprimere il comma 11.

14.93

PAGANI Maurizio

Al comma 11, sopprimere le parole: «Decorso inutilmente tale termine la domanda si intende accolta».

14.19

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODU-GNO, POLLICE

Al comma 11, sopprimere le parole: «Decorso inutilmente tale termine la domanda si intende accolta».

14.67

NEBBIA

Sopprimere il comma 12.

14.20

CASOLI

Sopprimere il comma 12.

14.94

PAGANI Maurizio

84° RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

Al comma 12, premettere le parole: «Su parere vincolante dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica».

14.68 Nebbia

Al comma 12, dopo le parole: «con delibera motivata» aggiungere le seguenti: «e su parere vincolante dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica».

14.21

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODU-GNO, POLLICE

Al comma 12, dopo le parole: «purchè si siano accertate,» sopprimere le parole: «anche».

14.22

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODU-GNO. POLLICE

Al comma 12, dopo le parole: «purchè si siano accertate,» sopprimere le parole: «anche».

14.69 Nebbia

Sopprimere il comma 13.

14.23 CASOLI

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Le regioni, sentiti gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso».

14.70

Tornati, Giustinelli, Andreini, Petrara, Nespolo, Scardaoni

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Le regioni, con apposita regolamentazione assicurano l'esercizio venatorio alle specie migratorie nell'ambito regionale e la facoltà di scegliere uno o più ambiti territoriali di caccia alle specie stanziali in rapporto all'indice di densità venatoria stabilito dalle Regioni stesse secondo il disposto del comma 3 del presente articolo».

14.108 PAGANI Maurizio

13a COMMISSIONE

84º RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le Regioni, inoltre, sentiti gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, definiscono il numero di cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso».

14.124 IL RELATORE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le Regioni regolamentano altresì, anche in accordo tra loro, l'afflusso dei cacciatori di altre Regioni fornendone il numero e le modalità di accesso nei loro ambiti territoriali di fascia».

14.109 PAGANI Maurizio

Sopprimere il comma 14.

14.24 CASOLI

Al comma 14, aggiungere in fine: «e, per la fauna migratoria cacciabile che interessa il territorio in periodi diversi da quelli regolamentali, possono stabilire prelievi controllati e selettivi in aderenza alle norme di cui alla direttiva 79/409/CEE».

14.71 Specchia, Filetti, Pontone, Sanesi, Visibelli

Sopprimere il comma 15.

14.25 Casoli

Sopprimere il comma 15.

14.121 POSTAL, VETTORI, ROBOL

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonchè alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza».

14.26 Beorchia, Fabris

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. La gestione degli ambiti di cui al comma 15 ed il diritto di accesso ai medesimi sono disciplinati dalle regioni a statuto speciale o

13^a COMMISSIONE

84º RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

dalle province autonome, in base alle competenze previste dalla Costituzione e dai rispettivi statuti».

14.27

RUBNER

Sopprimere il comma 16.

14.28

Casoli

Al comma 16, sostituire le parole: «nazionali riconosciute» con le altre: «operanti a livello nazionale».

14.72

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 17.

14.29

CASOLI

Al comma 17, nell'alinea, dopo le parole: «fondi rustici» aggiungere le seguenti: «e alle associazioni venatorie operanti negli ambiti di competenza».

14.73

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 18.

14.30

CASOLI

Sopprimere il comma 18.

14.106

FONTANA Elio, FABRIS

Sopprimere il comma 18.

14.74

NEBBIA

Al comma 18, secondo periodo, sostituire le parole: «è necessario il consenso» con le altre: «è corrisposta una indennità in favore».

14.75

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 19.

14.76

NEBBIA

84° RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

Sopprimere il comma 19.

14.107

FONTANA Elio, FABRIS

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca stabile modifica di sito, nel qual caso è richiesto il consenso del proprietario e del conduttore del fondo, lago o stagno privato».

14.77

GOLFARI, FABRIS

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante».

14.78

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca stabile modifica di sito nel qual caso, ferme restando le norme di cui all'articolo 5 sull'appostamento fisso, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato».

14.125

IL RELATORE

Al comma 19, dopo le parole: «si produca» aggiungere la seguente: «stabile».

14.31

FONTANA Elio, FONTANA Walter, VETTORI, FABRIS

Al comma 19, dopo le parole: «si produca» aggiungere la seguente: «stabile».

14.118

INNAMORATO, PIERRI

Al comma 19, dopo la parola: «produca» aggiungere la seguente: «consistente».

14.79

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 19, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in maniera duratura o stabile».

14.80

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 19, dopo la parola: «sito» aggiungere le seguenti: «, nel qual caso è necessario il consenso di cui al comma 18».

14.32

CITARISTI, ALIVERTI, FABRIS

Al comma 19, dopo la parola: «sito» aggiungere le seguenti: «, nel qual caso è necessario il consenso di cui al comma 18».

14.111

INNAMORATO, PIERRI

Al comma 19, aggiungere il seguente periodo: «Durante l'attività venatoria da appostamento temporaneo è vietato danneggiare le colture arboree sia agricole che forestali e le altre colture destinate alla produzione agricola».

14.81

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. I fruitori degli appostamenti temporanei sono tenuti, al termine dell'attività venatoria, alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate».

14.82

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 20, con il seguente:

«20. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede all'erogazione dei contributi per il risarcimento dei danni provocati alle produzioni agricole dall'uomo o dai suoi».

14.83

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 20, sostituire le parole: «l'organo», con le altre: «l'ente o le organizzazioni», e la parola: «provvede» con l'altra: «provvedono».

14.84

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di 90 giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente».

14.126 IL RELATORE

84° RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

Al comma 21, dopo la parola: «termine», aggiungere le altre: «comunque non superiore ad un anno».

14.86

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 21, sostituire le parole: «un congruo termine», con le seguenti: «novanta giorni».

14.87

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA, NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 21, dopo le parole: «termine», aggiungere le seguenti: «non inferiore a 60 giorni».

14.88

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 21, sostituire la parola: «congruo», con la seguente: «preciso».

14.85

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 22 con il seguente:

«22. A partire dalla stagione venatoria 1994-1995 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito; nel rimanente 50 per cento del territorio la caccia è libera».

14.33 CASOLI

Al comma 22, sostituire: «1994/1995», con le seguenti: «successiva ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge».

14.89

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 22, dopo la parola: «programmata», aggiungere le seguenti: «quelle riservate al libero esercizio della caccia nella misura del 50 per cento del territorio agrosilvo-pastorale delle province».

14.90

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

SPECCHIA. Do per illustrati i miei emendamenti all'articolo 14.

FABRIS. Ritiro l'emendamento 14.26 e do per illustrati gli altri a mia firma.

TORNATI. Ritiro gli emendamenti a mia firma all'articolo 14.

GOLFARI. L'articolo 14, così come sostituito dall'emendamento del relatore, trova il consenso del mio Gruppo e mio personale. I colleghi ricorderanno che avevo sollevato il problema dell'eccessiva minuziosità e dispersione, nonchè la lungaggine materiale, dell'articolo 14, così come inviato dalla Camera dei deputati. Dopo il lavoro che il relatore ha svolto informalmente anche con la collaborazione di alcuni Gruppi politici, noto come siano stati raggiunti due risultati importanti. Prima di tutto, la riduzione del testo da ventidue commi a sedici; questo non è un risultato da non apprezzare poichè l'articolo 14 costituiva quasi una legge dentro l'altra.

Il provvedimento al nostro esame è molto, forse troppo, articolato mentre dovrebbe essere una legge di ordinamento e di indirizzo delle regioni.

Il secondo risultato conseguito dal relatore riguarda il chiarimento di alcuni problemi. Sulla scorta delle valutazioni testè rilasciate dal collega Tornati, alle quali anche io mi associo, il relatore ha proposto una nuova versione dell'articolo che ritengo possa essere accettabile.

Gli ambiti vengono lasciati di dimensione subprovinciale – fatto questo sul quale non eravamo d'accordo – mentre sono state recepite alcune nostre indicazioni. Per queste ragioni ritengo che l'articolo possa essere giudicato positivamente e, di conseguenza, ritiro gli emendamenti a mia firma.

RUBNER. Do per illustrati gli emendamenti a mia firma all'articolo 14.

BOATO. Anch'io do per illustrati i miei.

NEBBIA. Do per illustrati i miei emendamenti.

PETRARA. Anch'io li do per illustrati.

INNAMORATO. Do per illustrati i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Faccio miei e do per illustrati gli emendamenti dei senatori Casoli, Dell'Osso e Postal, nonchè quello a mia firma. In qualità di facente funzioni di relatore, do per illustrato anche l'emendamento 14.130, di cui così bene il senatore Golfari ha sunteggiato i contenuti.

GOLFARI. L'ho fatto, signor Presidente, perchè il mio Gruppo concorda pienamente sull'emendamento del relatore.

TORNATI. Anche il mio Gruppo esprime apprezzamento.

TRIPODI. Signor Presidente, ritengo che il presente emendamento, sebbene renda più equilibrata la situazione, creerebbe non pochi problemi all'intero impianto normativo, poichè modifica alcuni aspetti specifici sui quali la Camera dei deputati aveva basato la sua decisione

favorevole. Queste motivazioni portano la mia parte politica ad annunciare un voto di astensione.

SPECCHIA. In precedenza il collega Golfari ha sollevato un problema di snellimento complessivo di questo articolo, anche alla luce di una legge-quadro che il Parlamento dovrà pur approvare. Per questa ragione avevamo espresso il nostro favore ad una pausa di riflessione.

Non avendo potuto partecipare ai lavori avvenuti in sede ristretta, prendiamo atto con soddisfazione dei miglioramenti apportati al testo licenziato dalla Camera dei deputati, non solo in relazione alla sua lunghezza ma anche perchè sono state meglio precisate talune competenze.

Tuttavia la mia politica, avendo a suo tempo avanzato delle richieste di modifica ancor più incisive, riguardanti il rapporto tra competenze statali e regionali ritiene di non poter votare a favore di questo testo, per cui si astiene.

RUBNER. Questa pausa di riflessione è stata senz'altro utile: questo articolo, che prima era farraginoso, adesso risulta comprensibile. Per questo motivo voterò a favore.

Probabilmente il comma riguardante le regioni a statuto speciale e le province autonome avrebbero trovato una migliore collocazione alla fine dell'articolo.

PRESIDENTE. Potremo farlo in sede di coordinamento.

CUTRERA. Signor Presidente, vorrei un chiarimento. Al Punto 6 si rinviano al regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia. Dato che da questa norma discendono alcune facoltà, conoscendo l'importanza di certi ambiti provinciali, come ad esempio quello di Milano, ritengo che questa norma debba essere estremamente chiara. I rapporti tra territorio e cacciatori sono particolarmente delicati.

Poichè si prevede di operare attraverso regolamenti per la istituzione di questi organismi, ho il dubbio che non sia opportuna la scelta della legge regionale.

TORNATI. In realtà le regioni approvano i regolamenti di attuazione.

CUTRERA. La ringrazio per il chiarimento. Annuncio comunque il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ritengo che non sia stato inutile l'accantonamento dell'articolo 14 poichè, almeno dalle dichiarazioni preventive, mi sembra che la formulazione proposta dal relatore abbia riscontrato un generale consenso, sia pure con diverse graduazioni. Anche il mio Gruppo giudica opportuno lo snellimento normativo che si realizza con l'emendamento 14.130, soprattutto con il recupero a livello regionale di molte competenze prima demandate a livello centrale.

Attraverso tale emendamento viene chiarito l'articolo 14 e sicuramente la sua approvazione potrà giovare alla applicabilità della legge.

BOATO. Signor Presidente, a causa di alcune mie assenze per malattia la settimana scorsa, non posso associarmi alle dichiarazioni di soddisfazione espresse da molti colleghi. Desidero illustrare una serie di sub-emendamenti all'emendamento 14.130 ed esprimere qualche preoccupazione.

L'articolo 14 è molto complesso, elaborato e articolato ma dobbiamo fare i conti non con le regioni autonome che hanno un livello avanzato di elaborazione in materia, nonchè di consapevolezza scientifica e giuridica, ma con l'intero territorio del nostro paese. In tal senso, non sono preoccupato, come altri colleghi, che la legge che stiamo discutendo fornisca indicazioni molto particolari.

La proposta formulata dal relatore non recepisce la posizione del Gruppo federalista europeo ecologista e pertanto non posso associarmi al generale plauso per le modifiche e le soppressioni che sono state apportate. Giudico positiva l'attribuzione alle regioni e non più alle province delle competenze previste dal comma 1 dell'articolo 14.

L'emendamento 14.130/1 è molto importante e tende a sostituire la parola: «minima» con l'altra «massima».

Rivendichiamo, come Senato, il sacrosanto diritto di non accettare a scatola chiusa quello che la Camera ci trasmette, anche se non desideriamo stravolgere le leggi, specie se sono in una fase conclusiva: tuttavia abbiamo il sacrosanto diritto di migliorarle.

Da un punto di vista metodologico mi sono sempre opposto al principio di accettare alcunchè a scatola chiusa. Laddove si verifica una convergenza con i colleghi della Camera, è giusto riconoscerla e valorizzarla, così come abbiamo fatto, ad esempio, con la legge sui parchi, ma al tempo stesso dobbiamo apportare gli opportuni miglioramenti, ove necessari.

Esiste un dato eclatante, paradossale e inconcepibile, se si esce dalla logica interna all'attività venatoria e ci si pone in un ambito più generale di rapporto fra uomo e territorio. In questo quadro, l'indice di densità venatoria minima rappresenta un concetto folle, giuridicamente e politicamente inaccettabile; è privo di senso anche dal lato scientifico e mi sembra preferibile, se desideriamo compiere un'opera di equilibrio e di rigore, adottare l'indice di densità massima, senza indicarlo a *priori*. Sono d'accordo che non venga stabilito meccanicamente per legge, tenendo conto della diversità delle varie realtà territoriali, ma bisogna essere elastici – voglio sottolinearlo – partendo da un concetto giusto. In seguito si potrà discutere su quale sarà l'indice di densità massima e in questo caso la responsabilità è del Ministero dell'agricoltura, il quale lo stabilerà in forma quinquennale.

Quindi propongo di sostituire la parola: «minima» con la parola: «massima». Non ha senso usare il termine: «minima». Sembrerebbe voler dire che non si può andare al di sotto di una densità venatoria minima, altrimenti si viola la legge: tutto ciò è giuridicamente e politicamente irresponsabile.

Propongo poi di sopprimere la parte finale del comma 4, dalle parole: «e può avere accesso» fino alla fine, altrimenti si fa rientrare

dalla finestra ciò che era uscito-dalla porta. Mi sembra assurdo dare spazio a queste pressioni economiche e lobbistiche.

Ho il massimo rispetto per i colleghi delle altre parti politiche, ma non riesco ad associarmi alla loro soddisfazione.

Conseguentemente propongo di sopprimere l'ultima parte del comma 8, dalle parole: «ed, inoltre, sentiti i relativi organi» fino alla fine.

Vorrei altresì far notare che al comma 13 si legge che l'appostamento temporaneo è consentito a condizione che non si produca «stabile» modifica di sito: non capisco davvero tutta questa soddisfazione per aver inserito una parola che vanifica quello sforzo compromissorio compiuto alla Camera dei deputati. Tutte le modifiche che sono state finora proposte vanno in una determinata direzione, che non è sicuramente quella del miglioramento del provvedimento: si cerca di incentivare il più possibile l'attività venatoria, al di là di quei limiti, certamente non ristretti, stabilite nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Propongo infine di riportare al 1994-1995 la data a partire dalla quale le province dovranno stabilire nei calendati venatori le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata. Se si immagina che questa legge possa essere approvata entro il 1992, la data che ho indicato può essere considerata utile; se si immagina invece che la legge verrà approvata nella prossima legislatura, non mi sembra che possa essere considerata verosimile la data indicata nell'emendamento. Parlare della stagione venatoria 1995-1996 mi sembra una testimonianza di una volontà dilatoria.

Ritiro comunque l'emendamento 14.130/2.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il primo subemendamento che ho presentato riguarda il comma 9. Il Governo è d'accordo sulla formulazione adottata; ritiene soltanto che sia opportuno specificare anche: «nel rispetto dei principi della presente legge».

Il secondo subemendamento concerne la soppressione del terzo periodo del comma 12, poichè ritengo che non si possa derogare rispetto ad altra norma contenuta nella presente legge.

Il terzo subemendamento concerne la soppressione dellaparola: «stabile», che potrebbe far aprire un difficile contenzioso.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, ritengo che alcuni degli emendamenti che ho presentato siano ancora validi rispetto al testo predisposto dal relatore e pertanto prospetto la opportunità di trasformarli in subemendamenti all'emendamento 14.130. In particolare mi riferisco agli emendamenti 14.128 e 14.122/1 che dovrebbero essere mantenuti come subemendamenti allo scopo di salvaguardare la diversità di trattamento necessaria tra regioni aventi superfici e popolazione assai differenti.

Convengo che il testo predisposto dal relatore in alcune parti ha indubbiamente recepito le nostre osservazioni e la discussione che si è svolta in Commissione; può quindi rappresentare un passo in avanti rispetto alla precedente formulazione.

Vorrei segnalare all'attenzione dei colleghi una semplice verità, che ritengo sia tale anche rispetto alle problematiche che questa legge 13a COMMISSIONE

84º RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

affronta: il nostro paese è profondamente diverso sotto il profilo ambientale e quindi della cacciabilità.

Non desidero allargare le maglie della legge, ma vorrei ricordare che nel nostro paese alcune regioni contano circa 10 milioni di abitanti in un territorio adeguato; viceversa, altre regioni contano 250 mila abitanti in un territorio estremamente limitato.

Per tali motivi avevo proposto di aggiungere al comma 1, dopo le parole «in ambiti territoriali di caccia», le parole «di norma» (emendamento 14.128). In questo modo si potrà tenere conto delle diverse situazioni. La questione, a mio avviso, poteva essere affrontata e risolta consentendo alle province di poter individuare ambiti situati ai confini tra più province o regioni. Tale ipotesi non tende a configurare ambiti con caratteristiche particolari; infatti, una volta individuate le caratteristiche omogenee, le stesse avrebbero valore anche per questi ambiti.

In conclusione, desidererei pervenire alla possibilità di porre tutti i cacciatori su un piano più sostanziale di uguaglianza. Diversamente, permarrebbero forti diversità poichè in alcune regioni ci saranno maggiori opportunità di movimento, legate alla presenza della fauna, mentre in altre saranno fortemente compresse.

Il mio ragionamento sembra logico e rispettoso, non stravolgente i principi generali della legge. Tuttavia mi rendo conto che tali emendamenti potrebbero rappresentare un ostacolo al prosieguo della legge e pertanto vorrei considerare l'ipotesi di ritirarli, anche se ho desiderato ribadire le motivazioni ad essi sottese.

PRESIDENTE. A titolo personale ritengo di dover ricordare di aver rilevato la assoluta illogicità dell'espressione: «minima densità», visto che poi diamo la possibilità di superare quel limite. Normalmente mi rifiuto di fare cose che non hanno senso, ma mi è stato detto che non si può parlare di indice massimo perchè mancano dati sufficienti relativi all'ambiente e ai cacciatori. Perciò, pur riconoscendo logiche le argomentazioni del senatore Boato, non posso a lui associarmi.

BOATO. Signor Presidente, io proporrei di sopprimere il comma 2.

FIOCCHI. Personalmente sono stato anch'io sorpreso dalla dizione usata: ma se si legge attentemente il comma 2 ci si accorge che il problema è di carattere matematico. In sostanza in questo rapporto vi sono al numeratore i cacciatori e al denominatore i metri quadrati: poichè il numeratore è sempre inferiore al denominatore, aumentando il denominatore decresce l'indice.

PRESIDENTE. Matematicamente il discorso regge, logicamente no. Se la legge si propone la tutela della selvaggina, si deve parlare di un indice massimo e non di un indice minimo.

Sospendo comunque la seduta, stante la concomitanza dei lavori dell'Assemblea.

I lavori, sospesi alle ore 17,05, riprendono alle ore 18,55.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole su subemendamenti 14.130/12 e 14.30/11.

Invito poi il collega Boato a ritirare il subemendamento 14.130/13: questa norma ha un suo fondamento ineluttabile, poichè determina un equilibrio tra le varie regioni. Se il collega Boato non dovesse accogliere il mio invito, mi vedrei costretto ad esprimere parere contrario.

Inoltre esprimo parere favorevole sugli emendamenti 14.130/8, 14.130/10, 14.130/6. Per quanto riguarda invece gli emendamenti 14.130/1, 14.130/14, 14.130/9, 14.130/15, 14.130/5, 14.130/7, 14.130/3 sono contrario.

Vorrei pregare il senatore Boato di ritirare l'emendamento 14.130/4 per scongiurare il rischio di mettere una data che poi non venga rispettata per necessità di cose: in caso contrario il parere è negativo.

Su tutti gli altri emendamenti sono contrario.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Concordo con il parere espresso dal relatore su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 14.

Metto ai voti l'emendamento 14.91.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 14.130/12.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Ribadisco il parere contrario del Governo all'emendamento 14.130/12.

TORNATI. Annuncio il nostro voto favorevole.

RUBNER. Annuncio il nostro voto favorevole.

SPECCHIA. Annuncio il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Il senatore Giustinelli ha giustificato il fatto che la dizione: «di norma» intende salvaguardare alcune regioni che hanno un diverso rapporto tra il territorio e il numero dei cacciatori.

Ritengo che «di norma» possa essere inteso sia in tal senso ma anche in altri termini. Per tali motivi, esprimo il mio voto contrario.

NEBBIA. Annuncio il nostro voto favorevole.

PIERRI. Annuncio il nostro voto favorevole.

13^a COMMISSIONE

BOSCO. Annuncio il nostro voto favorevole.

BOATO. Nell'annunciare il mio voto contrario all'emendamento 14.130/12, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a fare l'appello dei senatori presenti.

TRIPODI, segretario. Fa l'appello nominale.

Sono presenti i senatori:

Bausi, Boato, Bosco, Ceccatelli, Fabris, Golfari, Nebbia, Pagani, Pierri, Rubner, Specchia, Tornati, Tripodi.

Sono assenti i senatori:

Andreini, Cutrera, Giustinelli, Innamorato, Lombardi, Meraviglia, Montresori, Nespolo, Petrara, Scardaoni, Taviani, Valiani, Zangara.

PRESIDENTE. La Commissione non è in numero legale. Pertanto, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma del Regolamento, sospendo la seduta per un'ora.

La seduta viene sospesa alle ore 19,30 e riprende alle ore 20,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, mi dispiace di non aver potuto partecipare alla precedente fase della discussione e pertanto mi permetto di intervenire adesso. Annuncio di ritirare il mio emendamento 14.130/12 anche se non condivido il parere contrario espresso dal Governo su di esso. Mi rendo conto che stiamo discutendo in una situazione molto particolare, che non consente il dovuto approfondimento della materia; in un momento diverso avrei chiesto che questo argomento fosse adeguatamente approfondito, in quanto gli ambiti territoriali di caccia, come definiti, rappresentano un concetto giuridico approssimativo e ritengo che molti di noi non sappiano con esattezza di cosa stiamo parlando. Ad esempio non sappiamo - e la cosa non è indifferente – se in Italia potranno essere individuati sessanta ambiti territoriali di caccia. Si rischia la concreta inattuazione della legge a causa della sua difficoltà di applicazione sul territorio e per tali motivi è nata in me la necessità di inserire la dizione «di norma». Al punto in cui siamo il testo governativo, che è stato sostanzialmente recepito dal relatore, indica solo che gli ambiti territoriali di caccia devono avere una dimensione sub-provinciale e non possono avere una diversa caratterizzazione. Vorrei provare a spiegare il mio ragionamento con un esempio concreto. Chi osservi la carta geografica italiana potrà notare l'esistenza di regioni piccole e di regioni grandi, di province piccole e di province grandi. Ogni provincia può essere scissa almeno in due ambiti territoriali di caccia - perchè questo sta scritto nella legge; dovremmo

prendere in considerazione la provincia più piccola e dividerla in due, ottenendo una possibile unità di misura da utilizzare sul resto del paese.

Non so a questo punto cosa potrà venir fuori. La mia preoccupazione è quella che si crei una legge non gestibile. Lascio per un attimo da parte le preoccupazioni circa l'uguaglianza dei diritti del cittadino cacciatore o ambientalista: dico soltanto che sotto il profilo della trasposizione della norma giuridica su una carta geografica si rischia di trasformare il paese in un assemblaggio di ambiti che alla fine possono creare più confusione che altro.

Spero di essere stato chiaro nell'illustrazione del mio ragionamento. Aggiungo soltanto che, a seconda delle regioni interessate, vi sono opportunità profondamente diverse. Credo ad esempio che un cittadino che vive sulle Alpi abbia appunto opportunità molto diverse da un cittadino dell'Umbria.

La preoccupazione che è stata espressa dal Governo, secondo me, è dettata da una profonda sfiducia nelle regioni, mentre io invece ho fiducia nella loro capacità di autogoverno nell'ambito delle leggi dello Stato. Ritengo che le regioni potrebbero gestire al meglio una norma di questo tipo. Si poteva anche immaginare di considerare come termine di riferimento l'ambito provinciale. Non credo infatti, ad esempio, che della Lombardia si possa fare un unico ambito. Mi sembra questa una forzatura che va ben oltre la lettura testualmente del mio emendamento.

Se questo è lo stato delle cose, ritengo che su tale materia il legislatore comunque dovrà necessariamente tornare, per evitare che si creino problemi per l'ulteriore *iter* del disegno di legge. Questa è l'unica argomentazione che mi convince, signor Presidente. Ritiro pertanto l'emendamento 14.130/12.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.130/11.

BOATO. Non potendo subemendare l'emendamento proposto per formalistico argomento più volte addotto dal Presidente sull'impossibilità di *jus novarum* in sede di votazioni, non condividendolo, voterà contro: se avessi potuto, avrei invece indicato un limite territoriale (la proposta era di 30.000 ettari) per fare in modo che il testo, partendo da una motivazione legittima, non potesse diventare un grimaldello per scardinare l'impianto della legge (in riferimento agli ambiti territoriali tra due regioni o tra due province).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.130/11, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori, nel testo come successivamente modificato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.130/13.

BOATO. Signor Presidente, poichè il relatore si è dichiarato contrario a tutti gli emendamenti che riguardano la questione, affinchè rimangano chiare le posizioni, ritiro l'emendamento 14.130/13, sop-

pressivo del comma 2, e l'emendamento 14.130/14, che rappresentava una proposta di compromesso razionale che permetteva di considerare gli indici della densità minima e della densità massima, cioè un ambito all'interno del quale collocare l'ipotesi di lavoro, cosa che avevo previsto anche per il comma 6 con l'emendamento 14.30/15. A questo punto, poichè è molto chiaro il significato politico e giuridico, mantengo semplicemente l'emendamento 14.130/1, cioè l'emendamento originario, che vuole sostituire la parola «minima» con la parola «massima» al comma 2, per le regioni che ho già illustrato in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento 14.130/1.

NEBBIA. Voglio fare una dichiarazione di voto favorevole, poichè io stesso avevo indicato nei miei emendamenti, oramai superati, l'opportunità di questa sostituzione.

CUTRERA. Mi associo al voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.130/1, presentato dal senatore Boato.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 14.130/14 è stato ritirato dal presentatore.

CUTRERA. Signor Presidente, intendo farlo mio.

ANGELINI, sottosegretario di stato per l'ambiente. In tal caso il Governo è favorevole.

BAUSI, relatore alla Commissione. Io invece resto contrario.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento 14.130/14.

BOATO. Ringrazio il senatore Cutrera e a questo punto dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento.

PAGANI Antonino. Signor Presidente, avevo già spiegato nella seduta precedente che a mio parere il minimo avrebbe dovuto essere il massimo in termini logici. Mi associo pertanto annunciando il mio voto favorevole.

NEBBIA. Signor Presidente, anch'io voterò a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.130/14.

Non è approvato.

84° RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

Ricordo che l'emendamento 14.130/2 è stato ritirato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.130/9.

BOATO. Dichiaro ovviamente il mio voto favorevole su questo emendamento ricordando che ho ritirato l'emendamento soppressivo dell'intero comma perchè in qualche modo era massimalista e non era questa la mia intenzione. Era in effetti mia intenzione colpire solo la parte finale.

Questo è il merito di fare una norma prevedendo subito dopo eccezioni ad essa che, a loro volta, diventeranno la regola sulla base di pressioni di vario tipo. Sono quindi assolutamente contrario a questa che, nominativamente può essere un'eccesione ma che, in realtà, diventerà la prassi comune.

NEBBIA. Voterò anch'io a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.130/9.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.130/5.

BOATO. Signor Presidente, mantengo questo emendamento che tra l'altro ha lo stesso significato del precedente. Ritiro invece l'emendamento 14.130/15.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.130/5.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.130/8.

BOATO. Annuncio il mio voto favorevole.

TORNATI. Voterò a favore di questo emendamento.

RUBNER. Per quanto mi riguarda voterò contro questo emendamento perchè in queste leggi-quadro non vengono indicati i princìpi per le province autonome di Trento e di Bolzano.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.130/8.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.130/7.

BOATO. Signor Presidente, questo è un emendamento del Governo che io condivido anche se su di esso vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi per una questione di coerenza della legge. Al comma 12 viene aggiunta, rispetto al testo originario della Camera dei deputati, la frase: «agli appostamenti fissi costituiti dalla data di entrata in vigore della

84° RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

presente legge per la durata che sarà definita dalle norme regionali non è applicabile l'articolo 10, comma 8, lettera h)». Chi legge un'espressione del genere non capisce esattamente il significato di quanto c'è scritto.

Vorrei esaminare un attimo il testo: «i piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono: *h*) l'identificazione delle zone dove sono collocabili gli appostamenti fissi».

Con questa parte dell'emendamento del relatore, che il Governo giustamente si propone di sopprimere, si cancella qualunque possibilità che i piani faunistico-venatori possano incidere sugli appostamenti fissi esistenti. Perchè allora facciamo una legge? In realtà una legge deve avere la possibilità non soltanto di concedere e una sanatoria generalizzata, ma anche di cambiare situazioni preesistenti. Nel tentativo di mantenere un minimo di coerenza giuridico-politica il Governo giustamente propone questo emendamento e mi meraviglia che il relatore abbia proposto una simile deroga che avrebbe come conseguenza una corsa alla creazione di appostamenti fissi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Mi rendo conto delle intenzioni del senatore Bausi. È evidente che nella possibilità di determinare altre zone poteva disconoscersi anche il diritto alla postazione fissa.

Pertanto il Governo è favorevole alla postazione fissa anche se bisognerebbe, però, riformulare l'articolo: bisognerebbe dare la possibilità di trovare altre zone dove creare nuovi appostamenti fissi mantenendo il diritto di coloro che li hanno, ad avere la priorità nel mantenerli. In ogni caso non è una questione fondamentale e quindi il Governo si rimette all'Assemblea.

NEBBIA. Voterò a favore di questo emendamento.

BAUSI, relatore alla Commissione. Per quanto mi riguarda desidero insistere su questo emendamento. Esistono dei principi che devono essere conservati. Esistono diritti acquisiti rispetto ai quali non si può tornare indietro; pur essendo disponibile a prendere in considerazione l'invito del Governo, non capisco perchè si debba cancellare con un tratto di penna quanto è stabilito dal momento che le stesse regioni hanno la possibilità di intervenire sulle protezioni esistenti anche in un momento successivo.

TORNATI. Signor Presidente, sono contrario a questo emendamento; bisognerebbe, però, capire il senso della proposta del relatore. All'articolo 10 si dice che nel piano faunistico-venatorio si dividono le aree nelle quali si collocheranno gli appostamenti fissi; queste aree possono non coincidere con quelle in cui si trovano gli appostamenti fissi già esistenti. All'articolo 5, invece, si dice che il numero degli appostamenti fissi rimane immutato rispetto al numero dell'ultima annata venatoria. Se noi leggiamo insieme la prima e la seconda norma si sarebbe autorizzati a pensare che siccome il numero è lo stesso (presuppongo che si debba far riferimento anche ai soggetti che avevano

l'appostamento fisso), si potrebbe non aver bisogno di una soppressione perchè il numero è già stato fissato da un articolo precedente).

Allora si fa il riordino delle nuove arce: ma con questo comma che propone il relatore si garantiscono coloro che avevano gli appostamenti fissi. Se si legge il comma in tal modo, collegandolo alle norme già approvate, in particolare, all'articolo 5, esso appare dirompente, e pertanto esprimo il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.130/7, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.130/3.

BOATO. Signor Presidente, l'emendamento da me presentato propone di sopprimere il comma 13, del quale non sono affatto entusiasta; tuttavia, poichè il Governo ha presentato l'emendamento 14.130/10 tendente a sopprimere la parola «stabile» (identico al mio emendamento 14.130/6) dichiaro di ritirare l'emendamento interamente soppressivo di detto comma.

Annuncio il mio voto favorevole agli emendamenti 14.130/10 e 14.130/6, di identico contenuto.

PRESIDENTE. Metto ai voti gli emendamenti 14.130/10, presentato dal Governo, e 14.130/6, presentato dal senatore Boato, di contenuto identico.

Sono approvati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.130/4.

BOATO. Vorrei richiamare l'attenzione del relatore, del Governo e dei colleghi sulla questione proposta con il mio emendamento, che riguarda gli anni di riferimento e sul quale voterò a favore. Infatti, giudico importante mantenere i termini esistenti nel testo della Camera dei deputati per evitare pressioni elettoralistiche nell'imminenza del rinnovo delle amministrazioni regionali. A titolo di esempio, vorrei comparare le pressioni che riceviamo in questi giorni noi parlamentari.

TORNATI. Io invece sono contrario, visto il rischio di ingorgo istituzionale nelle attività regionali e provinciali tra il 1994 e il 1995.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.130/4, presentato dal senatore Boato.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.130.

BOATO. Non posso che annunciare il mio voto contrario per i motivi che già ho richiamato durante la discussione degli altri emendamenti.

84° RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

TORNATI. Annuncio il mio voto favorevole.

GOLFARI. Annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.130, presentato dal relatore, nel testo emendato.

È approvato.

A seguito di tale approvazione, risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 14.1, 14.34/1, 14.34, 14.95, 14.36, 14.4, 14.96, 14.38, 14.39, 14.42, 14.2, 14.103, 14.41, 14.43, 14.44, 14.3, 14.45, 14.46, 14.97, 14.5, 14.104, 14.47, 14.48, 14.6, 14.7, 14.8, 14.49, 14.50, 14.110, 14.51, 14.52, 14.119, 14.53, 14.54, 14.9, 14.98, 14.56, 14.57, 14.58, 14.59, 14.10, 14.99, 14.11, 14.100, 14.120, 14.60, 14.12, 14.105, 14.62, 14.13, 14.117, 14.14, 14.101, 14.15, 14.102, 14.65, 14.16, 14.17, 14.92, 14.66, 14.18, 14.93, 14.19, 14.67, 14.20, 14.94, 14.68, 14.21, 14.22, 14.69, 14.23, 14.108, 14.109, 14.24, 14.71, 14.25, 14.121, 14.27, 14.28, 14.72, 14.29, 14.73, 14.30, 14.106, 14.74, 14.75, 14.76, 14.107, 14.78, 14.31, 14.118, 14.79, 14.80, 14.32, 14.111, 14.81, 14.82, 14.83, 14.84, 14.86, 14.88, 14.85, 14.33, 14.89 e 14.90.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 17. Ne do lettura:

Art. 17.

(Allevamenti)

- 1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
- 2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia.
- 3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale nel rispetto delle norme regionali.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni autorizzano, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e dopo aver valutato l'idoncità delle strutture per ogni singola specie che si intende allevare, in conformità alle convenzioni internazionali, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale».

Boato, Corleone, Strik Lievers, Modugno, Pollice

84º RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni autorizzano e regolamentano l'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, amatoriale ed ornamentale».

17.3

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1 sostituire la parola: «regioni» con la seguente: «province».

17.4

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA, NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 1, dopo le parole: «Le regioni», *aggiungere le parole*. «sentite le province».

17.5

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni provvedono ad emanare un regolamento che disciplini le attività di cui al comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

17.6

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 2.

17.13

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le province, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresì disposizioni per gli allevamenti dei cani da caccia».

17.7

Tornati, Giustinelli, Andreini, Petrara, Nespolo, Scardaoni

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le regioni provvedono ad emanare un regolamento che disciplini l'attività di cui al comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

17.8

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 3.

17.2

Boato, Corleone, Strik Lievers, Modugno, Pollice

84° RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Se gli allevamenti di cui al comma 1 sono esercitati da titolari di impresa agricola, questi sono tenuti a darne comunicazione alla competente autorità provinciale, nel rispetto delle norme regionali».

17.9

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, dopo le parole: «impresa agricola», agguingere le parole: «o da una cooperativa agricola».

17.10

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3 sostituire la parola: «regionali» con la seguente: «stabilite».

17.11

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA, NESPOLO, SCARDAONI

All'emendamento 17.14, sopprimere le parole: «ed a persone nominativamente indicate».

17.14/1

TORNATI

All'emendamento 17.14, sostituire le parole: «nel rispetto della legislazione sulle armi» con le seguenti: «nel rispetto delle norme della presente legge».

17.14/2

GOLFARI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola, singola consortile o cooperativa, è consentito al titolare e a persone nominativamente indicate, nel rispetto della legislazione sulle armi, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con mezzi di cui all'articolo 13».

17.14

IL RELATORE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola, singola consortile o cooperativa, è consentito al titolare e a persone nominativamente indicate, nel rispetto della legislazione sulle armi, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con mezzi di cui all'articolo 13».

17.12

GOLFARI, FABRIS

84° RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

BOATO. Signor Presidente, ho presentato due emendamenti all'articolo 17 tendenti, dal mio punto di vista, a migliorare il testo. Il primo emendamento è interamente sostitutivo del comma 1 mentre il secondo emendamento tende a sopprimere il comma 3.

Si tratta di un miglioramento del comma l in riferimento alle finalità che si vogliono conseguire.

Sono poi favorevole alla soppressione del comma 3, mentre non mi oppongo per quanto riguarda la soppressione del comma 2 proposta dal relatore. Ovviamente, proprio perche sono dell'idea di sopprimere il comma 3, sono radicalmente contrario all'aggiunta che il relatore propone al comma 3, cioè sono contrario all'emendamento 17.14. Questo infatti rappresenta un'autorizzazione a cacciare all'interno di questo tipo di aziende o di altre aziende faunistiche per tutto l'anno e non solo per il titolare, ma anche per i suoi amici. È una cosa che abbiamo gia previsto per le aziende faunistico-venatorie; con questo emendamento si prevede l'autorizzazione a cacciare tutto l'anno anche in questo tipo di imprese agricole.

Francamente credo che da parte mia non vi siano ricatti, pressioni o cose del genere, però non c'è un solo emendamento che non vada in questa direzione, anche nel modo più spudorato e sfacciato. Sono già previste le aziende faunistico-venatorie: qui addirittura si prevede l'autorizzazione al titolare e a persona da lui indicata di cacciare tutto l'anno all'interno della sua impresa. Ditemi voi se questo non è un modo di scavalcare totalmente quanto gia previsto.

BAUSI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, credo che siano chiare le motivazioni degli emendamenti 17.13 e 17.14 da me presentati perchè, in questo punto della legge, si dettano modalita che potrebbero trovare migliore collocamento altrove. In particolare, l'emendamento 17.14, quello testa vivamente criticato dal senatore Boato, mi sembra comporti una riflessione. Dobbiamo infatti avere ben presente la necessita di mettere in evidenza nel settore venatorio l'esistenza anche di una realta agricola. Tutti voi avete conoscenza del mondo agricolo e sapete come la prestazione di opera sia del tutto occasionale. Pertanto, l'indicazione nominativa di una persona da parte del proprietario dell'impresa agricola, della cooperativa o del consorzio mi sembra rispondere ad un criterio adottato tutti i giorni da parte della stessa realtà agricola. Non credo che si possa immaginare che questa pratica, riservata soltanto a certi mammiferi o uccelli in stato di cattività, si possa interpretare come caccia libera. Le parole hanno un senso e lo «stato di cattività» a una specificazione importante.

SPECCHIA. Signor Presidente, con l'emendamento 17.3 proponiamo di sostituire il comma 1 dell'articolo 17. Si tratta di una modifica di poco conto che potrebbe essere comunque presa in considerazione.

Con l'emendamento 17.5 proponiamo invece che le regioni debbano sentire anche le province. Abbiamo richiamato il discorso sulle province sin dall'inizio, per la competenza che la legge n.142 del 1990 gli affida, ma anche perchè riteniamo che su questa materia già oggi le province esercitano un ruolo importante e quindi, in determinate occasioni, vanno ascoltate.

84° RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

Con l'emendamento 17.6 si prevede che il regolamento già previsto dall'articolo 17, che dovrebbe essere emanato dalle regioni, debba essere emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel testo in esame non vi è alcun limite, per cui le regioni potrebbero disciplinare la materia anche dopo qualche anno. Lo stesso discorso va previsto anche al comma 2, per cui proponiamo, con l'emendamento 17.8, l'aggiunta di un comma 2-bis.

Con l'emendamento 17.9 proponiamo poi una diversa formulazione del comma 3, anche se il testo da noi proposto non si discosta molto da quello pervenuto dalla Camera dei deputati.

Infine, sempre al comma 3, proponiamo di aggiungere, con l'emendamento 17.10, dopo le parole: «impresa agricole» le altre: o da una cooperativa agricola». Nella proposta trasmessaci dalla Camera dei deputati si parla infatti sempre di impresa agricola, mentre invece sappiamo che in questo settore e molto diffusa anche la cooperazione; per cui questa possibilita dovrebbe essere estesa alle cooperative.

TORNATI, Ritiro gli emendamenti 17.4, 17.7 e 17.11, mentre do per illustrato l'emendamento 17.14/1.

GOLFARI. Ritiro l'emendamento 17.12 e propongo l'emendamento 17.14/2.

CUTRERA. Voglio aderire alla tesi del senatore Tornati secondo la quale sarebbe preferibile conservare il testo approvato dalla Camera dei deputati, anche perche ci troviamo di fronte a degli emendamenti (soprattutto il 17.14 del relatore) che lasciano perplessi perchè danno la sensazione che attraverso questa formula, che potrebbe far raggiungere l'obiettivo immaginato, si aprano confini completamente diversi che possano tendere a snaturare il significato della stessa politica venatoria impostata dal disegno di legge. In questo senso, esprimeremo un voto contrario su tutti questi emendamenti.

BAUSI, relatore alla Commissione. Sono contrario agli emendamenti esaminati fino a questo momento. A mia volta, ritiro l'emendamento 17.13; confermo l'emendamento 17.14 ed esprimo parere negativo su tutti gli altri emendamenti.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti, compresi quelli del relatore. Vorrebbe, però, in qualche modo convincere il relatore che l'emendamento potrebbe essere sostenibile con qualche correzione. Anche in questo caso non è pensabile che non abbia validità il calendario della caccia; è vero che non è fauna di allevamento e di ripopolamento ma anche nelle riserve c'è una fauna di questo tipo per cui prima di dire una cosa di questo tipo deve valere il calendario venatorio.

Inoltre, non deve valere soltanto la legislazione sulle armi ma anche quella sulle licenze di caccia perchè sono due cose diverse. Mi sembra che l'ispirazione che muove il senatore Bausi abbia una suo fondamento; in questo caso, però, deve essere prevista qualche forma di autorizzazione come avviene per qualunque altra forma di attività

84º Resoconto sten. (14 gennaio 1992)

venatoria nell'ambito di un territorio. Sulla base di queste correzioni si potrebbe alla fine accettare l'emendamento, purchè debitamente riformulato.

FIOCCHI. Pur essendo d'accordo con quanto detto dal sottosegretario Angelini, volevo sapere come vengono configurati, ad esempio, i paliodromi in questo contesto perchè fino a questo momento la loro utilizzazione si è avuta soltanto per l'allenamento dei cani da ferma.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Vorrei chiarire al senatore Fiocchi che per quanto riguarda la sua obiezione si può trovare una soluzione nel senso di mantenere la legislazione regionale per quanto riguarda l'allevamento dei cani da caccia. È evidente che nella legislazione deve essere previsto tutto quello che concerne l'allevamento e l'addestramento. Inoltre, devono essere assicurate alcune condizioni di garanzia e di sicurezza e il loro controllo. Bisogna pertanto attribuire alla provincia o alla regione alcune norme di indirizzo che vanno soddisfatte in ordine ad alcuni problemi di sicurezza e di agibilità per quanto riguarda l'attività venatoria.

GOLFARI. A mio avviso sulla base di questo articolo l'azienda agricola deve seguire alcune norme. Le concessioni, quindi, devono rispettare le condizioni previste per all'azienda agricola.

TORNATI. Mi pare che l'emendamento introduca una fattispecie nuova per quanto riguarda la legge sulla caccia per il cui rispetto è necessario stabilire una norma nuova.

BAUSI, relatore alla Commissione. Mi rendo conto che le indicazioni dei colleghi della Commissione possono creare alcune preoccupazioni. Altrettanto preoccupanti, però, sono le ipotesi di guardare al mondo agrario (n sto parlando di quello venatorio che si trova in innumerevoli difficoltà rispetto alle quali non viene fatto niente. Si tratta di attività collaterali che in realtà sono fondamentali perchè di grande giovamento per le aziende. Sono pronto a ritirare il mio emendamento anche se mi preme che rimanga traccia del fatto che noi diamo un ulteriore contributo allo svolgimento delle nostre attività agricole attraverso emendamenti che tolgono ogni prospettiva di recupero delle miserie dell'agricoltura e, in particolar modo, dell'agricoltore negando questi minimi contributi per l'attività che svolgono.

PRESIDENTE. Invito il senatore Bausi a ritirare l'emendamento 17.14.

BAUSI, relatore alla Commissione. Accolgo il vostro invito e ritiro questo emendamento.

GOLFARI. Faccio mio l'emendamento 17.14 del relatore e lo riformulo in un nuovo testo che recepisce alcuni suggerimenti emersi nel dibattito. Ne do lettura:

84º RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le Regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di opo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola, singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con mezzi di cui all'articolo 13».

17.14 (nuovo testo)

Golfari

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.1.

BOATO. Esprimo il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.3, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.5, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.6, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.8, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.2.

BOATO. Annuncio il mio voto favorevole su questo emendamento. Vorrei ricordare che esso non intende penalizzare le imprese agricole: ritengo non congruo prevedere una mera comunicazione della impresa agricola.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.9, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

84º RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

Metto ai voti l'emendamento 17.10, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.14, nel nuovo testo.

BAUSI, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole sul nuovo testo dell'emendamento 17.14.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il Governo si rimette alla Commissione.

BOATO. La nuova formulazione è, a mio avviso, peggiore del testo originario e pertanto annuncio il mio voto contrario.

CUTRERA. Per le stesse ragioni indicate dal senatore Boato, dichiaro il vovo contrario all'emendamento 17.14.

SPECCHIA. Dichiaro il voto favorevole.

TORNATI. Dichiaro l'astensione del mio Gruppo, il che equivale a voto contrario.

GOLFARI. Il Gruppo della Democrazia cristiana vorerà a favore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.14, presentato nel nuovo testo dal senatore Golfari.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

BOATO. Signor Presidente, poichè mi pare che l'articolo sia stato emendato in senso peggiorativo, mentre non sono stati accolti gli emendamenti migliorativi che io avevo presentato, voterò contro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 17 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18:

Art. 18.

(Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

- 1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
- a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur);

13a COMMISSIONE

merlo (Turdus merula); passero (Passer italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); allodola (Alauda arvensis); colino della Virginia (Colinus virginianus); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Orvetolagus cuniculus);

- b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (Sturnus vulgaris); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas penepole); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minumus); pettegola (Tringa totanus); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); taccola (Corvus monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);
- c) specie cacciabili dal 1º ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); francolino di monte (Bonasa bonasia); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupica-pra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); marmotta (Marmota marmota); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);
- d) specie cacciabili dal 1º ottobre al 31 dicembre o dal 1º novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa).
- 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può altresì disporre variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.
- 3. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 2, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.
- 4. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.

84º RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

- 5. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 4, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1º ottobre e il 30 novembre.
- 6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora prima del tramonto.
- 7. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

- «Art. 18. (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria). 1. Le regioni, nel rispetto degli accordi internazionali e delle direttive della CEE, tenuto conto del silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì, del divieto di caccia nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio, e delle possibilità di deroga concesse agli Stati aderenti emanano propri calendari venatori nel rispetto della tutela della fauna selvatica e degli usi e consuetudini locali, inserendoli nelle proprie leggi regionali.
- 2. Le regioni, componenti grandi aree omogenee, pubblicano entro e non oltre il 15 giugno il calendario regionale ed il regolamento relativo all'intera annata venatoria con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di caccia.
- 3. Le regioni di cui sopra nelle proprie normative tengono conto della possibilità per ogni cacciatore di esercitare l'attività venatoria in tre ambiti di caccia di livello minimo provinciale di cui uno, quello di residenza. Determinano altresì la partecipazione economica dei cacciatori fruenti il permesso di caccia negli ambiti aggiuntivi sopra previsti».
- 4. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
- 5. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino».

18.68

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti a tutte le specie consentite dalle direttive comunitarie, recepite integralmente con la presente legge nei tempi e nei modi da esse previsti».

18.21

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire l'articolo 18, con il seguente:

- «Art. 18. (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria). 1. Ai fini dell'esercizio della caccia è ammesso abbattere esemplari di avifauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
- a) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopelia turtur); merlo (Turdus merula);
- b) specie cacciabili dal 18 agosto al 28 febbraio: germano reale (Anas platyrbynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); passera mattugia (Passer montanus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); chiurlo (Numenius arquatus) pittima reale (limosa limosa); pettegola (Tringa totanus); combattente (philomacus pugnax); cesena (Turdus pilaris);
- c) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 10 marzo: passero (Passer italie); passera oltremontana (Passer domesticus); storno (Sturnus vulgaris); porciglione (Rallus acquaticus); fischione (Anas penepole); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); moretta (Aythya filigula); beccaccino (Cappella gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymocryptes minimus); donnola (Mustela nivalis); volpe (Vulpes vulpes); piviere (Charadrius apricarius);
- *d*) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:
- 1) mammiferi: coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); lepre bianca (Lepus timidus); camoscio (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Carvus elaphus hippelapus); daino (Dama Dama); muflone (Ovis musimon) con esclusione della popolazione sarda;
- 2) uccelli: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Lyrurus tetrix); gallo cedrone (Tetrao urogallus); coturnice (Alectoris graeca); pernice sarda (Alectoris barbara); pernice rossa (Alectoris rufa); starna (Perdix perdix); fagiano (Phasianus cochicus); fringuello (Fringilla coelebs); peppola (Fringilla montifringilla); colino della Virginia;
- *e*) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio: beccaccia (*Scolopax rusticola*);
- f) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 10 marzo: allodola (Alauda Arvensis); tordo bottaccio (Turdus philomelus); tordo sassello (Turdus iliacus); taccola (Coloeus monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); pavoncella (Vanellus vanellus);
- g) specie cacciabile dal 1º novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa).
- 2. Le regioni consentono, per salvaguardare le tradizioni locali, su richiesta delle singole province, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la caccia, la detenzione ed altri impieghi misurati di determinate specie di uccelli anche non comprese nell'elenco delle specie cacciabili. La deroga di cui al presente comma non è applicabile per le specie di uccelli particolarmente protette ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

84º RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

- 3. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano entro e non oltre il 15 giugno, il calendario e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto dei precedenti commi e con l'indicazione massima dei capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.
- 4. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio della caccia è in ogni caso sospeso.
- 5. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto contò delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma precedente, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1º ottobre e il 30 novembre, e dal 15 febbraio al 10 marzo.
- 6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
- 7. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino».

18.1 Mancia

Sostituire il comma 1 con il seguente:

- «1. Ai fini dell'esercizio della caccia è ammesso abbattere esemplari di avifauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
- a) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopelia turtur); merlo (Turdus merula);
- b) specie cacciabili dal 18 agosto al 28 febbraio: germano reale (Anas platyrbynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); passera mattugia (Passer montanus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); chiurlo (Numenius arquatus) pittima reale (limosa limosa); pettegola (Tringa totanus); combattente (philomacus pugnax); cesena (Turdus pilaris);
- c) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 10 marzo: passero (Passer italie); passera oltremontana (Passer domesticus); storno (Sturnus vulgaris); porciglione (Rallus acquaticus); fischione (Anas penepole); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); moretta (Aythya filigula); beccaccino (Cappella gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymocryptes minunus); donnola (Mustela nivalis); volpe (Vulpes vulpes); piviere (Charadrius apricarius);
- *d*) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:
- 1) mammiferi: coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); lepre bianca (Lepus timidus); camoscio (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Carvus elaphus hippelapus); daino (Dama Dama); muflone (Ovis musimon) con esclusione della popolazione sarda;

84° RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

13^a COMMISSIONE

- 2) uccelli: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Lyrurus tetrix); gallo cedrone (Tetrao urogallus); coturnice (Alectoris graeca); pernice sarda (Alectoris barbara); pernice rossa (Alectoris rufa); starna (Perdix perdix); fagiano (Phasianus cochicus); fringuello (Fringilla coelebs); peppola (Fringilla montifringilla); colino della Virginia (Colinus virginanum);
- *e*) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio: beccaccia (*Scolopax rusticola*);
- f) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 10 marzo: allodola (Alauda Arvensis); tordo bottaccio (Turdus philomelus); tordo sassello (Turdus iliacus); taccola (Coloeus monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); pavoncella (Vanellus vanellus);
- g) specie cacciabile dal 1º novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus Scrofa)».

18.2 Casoli

Al comma 1, prima delle parole: «ai fini dell'esercizio» premettere le parole: «ad eccezione della caccia di selezione, la cui regolamentazione è demandata alle regioni».

18.72 PAGANI Maurizio

Al comma 1, lettera a), dopo: «specie cacciabili» sostituire: «dalla terza domenica di settembre» con «dal 18 agosto».

18.22 Specchia, Filetti, Pontone, Sanesi, Visibelli

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «1° gennaio».

18.50 Specchia, Filetti, Pontone, Sanesi, Visibelli

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «passero (Passer italiae); passera muttugia (Passer montanus)».

18.23 Specchia, Filetti, Pontone, Sanesi, Visibelli

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «starna (Perdix perdix)» e «pernice sarda (Alectoris barbara)».

18.24 Nebbia

84º Resoconto sten. (14 gennaio 1992)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «pernice sarda (Alectoris barbara)» aggiungere le parole: «Chiurli (Numenius arquatus et phacopus)»; al termine aggiungere le parole: «Minilepre (Silvilago floridamus)».

18.73

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «coniglio selvatico (oryctolagus cuniculus)» aggiungere le seguenti: «tordella (turdus viscivorus), merla del collare (turdus torquatus), fringuello (fringilla coeleps), peppola (fringilla montifringilla)».

18.79

FONTANA Elio, FABRIS

PAGANI Maurizio

Al comma 1, lettera b), dopo: «specie cacciabili» sostiture «dalla terza domenica di settembre» con «dal 18 agosto».

18.25

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «31 gennaio» con le altre: «10 marzo».

18.26

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «31 gennaio» con le altre: «31 dicembre».

18.96

Воато

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «(Turdus iliacus)», aggiungere le seguenti: «tordella (Turdus viscivorus).

18.27

GOLFARI, FABRIS

Al comma 1, lettera b), sostituire: «pettegola (Tringa Totanus)» con «Fringuello (Fringilla coeleps) e peppola (Fringilla montifringilla)».

18.89

Bosco

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole*: «combattente (*Philomacus pugnax*)» *e* «pittima reale (*Limosa limosa*)».

18.28

NEBBIA

84° RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

Pagani Maurizio

Al comma 1, lettera b), sopprimere: «corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone)».

18.29

18.77

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oca granaiola (Anser fabilis); oca lombardella; oca selvatica (Anser anser);».

18.4 FONTANA Elio, ALIVERTI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oca granaiola (Anser fabilis); oca lombardella; oca selvatica (Anser anser);».

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oca granaiola (Anser fabilis); oca lombardella; oca selvatica (Anser anser);».

18.30 Petrara

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oca granaiola (Anser fabilis); oca lombardella; oca selvatica (Anser anser);».

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oca granaiola (Anser fabilis); oca lombardella; oca selvatica (Anser anser);».

18.82 INNAMORATO, PIERRI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oca granaiola (Anser fabilis); oca selvatica (Anser anser);».

18.32 GOLFARI, FABRIS

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «faina (Martes foina);».

18.3 Rubner

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «faina (Martes foina);».

18.88 PAGANI Maurizio

84º Resoconto sten. (14 gennaio 1992)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «cinghiale (Sus scrofa);».

Conseguentemente, sopprimere la lettera d) del medesimo comma.

18.76 PAGANI Maurizio

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «cinghiale (Sus scrofa);».

Conseguentemente, sopprimere la lettera d) del medesimo comma.

18.33 Beorchia, Fabris

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «piviere (Charadrius apricanius); fringuello (Fringilla coeleps); peppola (Fringilla montifringilla)».

18.51

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera c), ed aggiungere dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Le regioni stabiliscono i periodi in cui è consentito abbattere esemplari delle seguenti specie: pernice bianca (Lagopus mutus), fagiano di monte (Tetrao tetrix), francolino di monte (Bonasa bonasia), coturnice (Alectoris graeca), camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama), marmotta (Marmota marmota), muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda, lepre bianca (Lepus tunidus).

18.80 FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «dal 1° ottobre al 30 novembre» con le seguenti: «dalla terza domenica di settembre al 15 dicembre».

18.34

BEORCHIA, FABRIS

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «dal 1º ottobre al 30 novembre» con le seguenti: «dalla terza domenica di settembre al 15 dicembre».

18.35

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «specie cacciabili» sostiture le parole: «dal 1º ottobre al 30 novembre» con le seguenti: «dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre».

18.74 PAGANI Maurizio

13a COMMISSIONE

84° RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole*: «1° ottobre» *con le parole*: «15 settembre».

18.36

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «30 novembre» con le parole: «1° dicembre».

18.37

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «pernice bianca (Lagopus mutus), fagiano di monte (Tetrao tetrix), francolino di monte (Bonasa bonasia), coturnice (Alectoris graeca)» e «marmotta (Marmota marmota)».

18.38 Nebbia

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «marmotta (Marmota marmota);».

18.93 IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «marmotta (Marmota marmota);».

18.5 Nespolo, Lotti

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «marmotta (Marmota marmota);».

18.90 Bosco

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «marmotta (Marmota marmota);».

18.85 PAGANI Maurizio

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «marmotta (Marmota marmota);».

18.86 Cutrera

84° RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «marmotta (Marmota marmota);».

18.39

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA, NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole. «marmotta (Marmota marmota);».

18.99

Воато

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «marmotta (Marmota marmota);».

18.69

TRIPODI, SERRI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole. «tasso (Meles meles);».

18.6

RUBNER

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «cedrone (Tetrao urogallus); stambecco (Capra ibex);».

18.40

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «cedrone (Tetrao urogallus); stambecco (Capra ibex);».

18.41

BEORCHIA, FABRIS

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) specie cacciabile dalla terza domenica di settembre al 15 ottobre: marmotta (*Marmota marmota*);».

Conseguentemente sopprimere al comma 1, lettera b), le parole: «marmotta (Marmota marmota);».

18.7

DUJANY

Sopprimere la lettera d) del comma 1 e, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in deroga ai calendari previsti dal presente articolo regolamentano la

84° RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

caccia di selezione agli ungulati ed all'avifauna alpina ed appenninica secondo le indicazioni dell'I.N.F.S. di cui all'articolo 7».

18.75 PAGANI Maurizio

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano regolamentano la caccia di selezione agli ungulati ed all'avifauna alpina ed appenninica secondo le indicazioni dell'I.N.F.S. di cui all'articolo 7, anche in deroga ai calendari di cui al comma 1».

18.42 Beorchia, Fabris

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ove gli abbattimenti siano consentiti unicamente sulla base di specifici piani di abbattimento selettivo secondo la tradizione, potranno essere modificate dalle regioni e dalle province autonome in zona Alpi le date di inizio e di chiusura dell'attività venatoria alle seguenti specie:

- a) cervo;
- b) capriolo;
- c) camoscio alpino;
- d) muflone;
- e) daino;
- f) marmotta».

18.8 Rubner

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le regioni consentono, per salvaguardare le tradizioni locali, su richiesta delle singole province, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la caccia, la detenzione ed altri impieghi misurati di determinate specie di uccelli anche non comprese nell'elenco delle specie cacciabili. La deroga di cui al presente comma non è applicabile per le specie di uccelli particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2».

18.9 Casoli

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le regioni consentono, per salvaguardare le tradizioni locali, su richiesta delle singole province, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la caccia, la detenzione ed altri impieghi

Bosco

13^a Commissione

84º RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

misurati di determinate specie di uccelli anche non comprese nell'elenco delle specie cacciabili. La deroga di cui al presente comma non è applicabile per le specie di uccelli particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2».

18.43

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.), possono anticipare l'apertura della caccia per la quaglia, la tortora e il merlo al 1º settembre».

18.91

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, recepisce i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, può altresì disporre variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio».

18.44 GOLFARI, FABBRIS

Al comma 2, sostituire le parole: «può altresì disporre» con la seguente: «dispone».

18.10

Boato, Corleone, Strik Lievers, Modugno, Pollice

Al comma 2, sostituire le parole: «può altresì disporre» con la seguente: «dispone».

18.45 Nebbia

Al comma 2, sostituire le parole: «può altresì disporre» con la seguente: «dispone».

18.70 Tripodi, Serri

84° Resoconto sten. (14 gennaio 1992)

Al comma 2, in fine, sopprimere le seguenti parole: «tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio».

18.11

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODU-GNO, POLLICE

Al comma 2, in fine, sopprunere le seguenti parole: «tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio».

18.46

NEBBIA

Al comma 3, dopo la parola: «regioni» sostituire la parola: «sentito» con le parole: «sentite le province e».

18.47

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, dopo le parole: «da abbattere» aggiungere le parole: «specie per specie».

18.48

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «tre» con la parola: «quattro».

18.49

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «possono consentire» con la parola: «consentiranno».

18.52

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le regioni che adottino le giornate fisse di caccia o che comunque aumentino le giornate settimanali di sospensione dell'esercizio venatorio oltre le due previste, possono distribuire liberamente i giorni di silenzio venatorio nell'arco della settimana».

18.71

Tripodi, Serri

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le regioni allo scopo di assicurare condizioni ottimali per la riproduzione della fauna

84º RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

di ripopolamento possono predisporre ed attuare, successivamente ai periodi di attività venatoria, piani di bonifica ambientale e di prelievo faunistico selettivo, avvalendosi del personale delle amministrazioni provinciali e della collaborazione volontaria organizzata delle associazioni venatorie operanti nel territorio».

18.53

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 5.

18.12

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODU-GNO, POLLICE

Sopprimere il comma 5.

18.54

Nebbia

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 4, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1º ottobre e il 30 novembre, e dal 15 febbraio al 10 marzo».

18.13 Casoli

Al comma 5, dopo la parola: «possono» aggiungere le altre: «nell'ambito di ogni provincia».

18.55

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI.

Al comma 5, sostituire le parole: «l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria» con le altre: «l'esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria».

18.81

FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 5 sopprimere le parole: «da appostamento».

18.56

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI.

84º RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

Al comma 5, dopo le parole: «30 novembre» aggiungere le altre: «e dal 1º febbraio al 10 marzo».

18.57

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI.

Al comma 5, aggiungere in fine le parole: «autorizzando fino quattro giornate settimanali».

18.58

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI.

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali, le regioni hanno la facoltà di anticipare o posticipare rispettivamente l'apertura o la chiusura della caccia per un limitato numero di specie migratrici».

18.14 DELL'Osso

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali, le regioni hanno la facoltà di anticipare o posticipare rispettivamente l'apertura o la chiusura della caccia per un limitato numero di specie migratrici».

18.15

FONTANA Elio, FONTANA Walter, CITARISTI

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali, le regioni hanno la facoltà di anticipare o posticipare rispettivamente l'apertura o la chiusura della caccia per un limitato numero di specie migratrici».

18.83

INNAMORATO, PIERRI

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali, le regioni hanno la facoltà di anticipare o posticipare rispettivamente l'apertura o la chiusura della caccia per un limitato numero di specie migratrici».

18.87

PETRARA

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo. «Nel rispetto delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali, le regioni hanno la facoltà di anticipare o posticipare rispettivamente l'apertura o la chiusura della caccia per un limitato numero di specie migratrici».

18.59

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

84º RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto».

18.16 CASOLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto».

18.84 Innamorato, Pierri

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto».

18.78 PAGANI Maurizio

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto».

18.62

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto».

18.19 Fontana Elio, Fontana Walter Aliverti, Citaristi

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto».

18.63

Tornati, Giustinelli, Andreini, Petrara, Nespolo, Scardaoni

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto».

18.64 Petrara

84º RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto».

18.60

GOLFARI, FABRIS

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto».

18.94

IL RELATORE

Al comma 6, sostituire le parole: «da un'ora prima del sorgere del sole» con le seguenti: «da un'ora dopo il sorgere del sole».

18.17

Boato, Corleone, Strik Lievers, Modugno, Pollice

Al comma 6, sostituire le parole: «da un'ora prima del sorgere del sole» con le seguenti: «da un'ora dopo il sorgere del sole».

18.61

Nebbia

Al comma 6, sostituire le parole: «prima del tramonto» con le seguenti: «dopo il tramonto, con esclusione della caccia di selezione».

18.18

RUBNER

Al comma 6, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, con esclusione della caccia di selezione».

18.65

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 6 aggiungere il seguente periodo: «La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un ora dopo il tramonto».

18.92

RUBNER

Al comma 7, dopo la parola: «appostamento» aggiungere le altre: «di qualsiasi tipo e».

18.66

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

84° Resoconto sten. (14 gennaio 1992)

All'emendamento 18.95, comma 7-bis, sostituire le parole: «del 18 agosto e non dopo il 28 febbraio» con le seguenti: «del 1º settembre».

18.95/1

Tornati

All'emendamento 18.95, sopprimere il comma 7-ter.

18.95/2

TORNATI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Nel periodo antecedente la terza domenica di settembre e successivo al 31 gennaio, e comunque non prima del 18 agosto e non dopo il 28 febbraio, le regioni sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica possono autorizzare la caccia a determinate specie, a condizione che siano stati predisposti adeguati piani faunistico-venatori in relazione alla caccia di specializzazione e siano stati programmati i relativi prelievi nel rispetto dei periodi di maturazione e di dipendenza nonchè di nidificazione e di riproduzione.

7-ter. Le regioni dettano norme per la caccia di specializzazione, che consiste nell'esercizio venatorio svolto per specie, nei tempi e nei modi stabiliti dalla presente legge e nel rispetto delle varie forme di caccia di cui al comma 5».

18.95

IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-ter. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni a statuto speciale e le province autonome possono introdurre la caccia selettiva a determinate specie di fauna selvatica, regolamentando appositamente la materia anche in deroga ai limiti del presente articolo».

18.20

BEORCHIA, FABRIS

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono introdurre la caccia selettiva a determinate specie di fauna selvatica, regolamentando appositamente la materia anche in deroga ai limiti del presente articolo».

18.21

RUBNER

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nel periodo antecedente la terza domenica di settembre e successivo al 31 gennaio, comunque non prima del 18 agosto e non

13^a COMMISSIONE

84° RESOCONTO STEN (14 gennaio 1992)

dopo il 28 febbraio, le regioni possono autorizzare la caccia a determinate specie consentita solo per i cacciatori residenti, a condizione che siano stati predisposti i piani faunistici-venatori di cui all'articolo 10 e siano stati programmati i relativi prelievi nel rispetto dei periodi di maturazione e di dipendenza nonchè di nidificazione e di riproduzione».

18.67

GOLFARI, FABRIS

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nel periodo antecedente la terza domenica di settembre e successivo al 31 dicembre, comunque non prima del 1 settembre e non dopo il 31 gennaio, le regioni possono alternativamente consentire la caccia nella prima decade di settembre oppure nel mese di gennaio. Nella prima decade di settembre e nel mese di gennaio l'attività venatoria è consentita a determinate specie stabilite dalle regioni, previo parere dell'INBS fra quelle inserite nel calendario venatorio solo per i cacciatori residenti. Nella prima decade di settembre può essere consentita la caccia solo da appostamento fisso».

18.97

Воато

Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

«7-ter. Le regioni e le province possono posticipare anche su parte del territorio l'inizio della stagione venatoria oltre la terza domenica di settembre, quando viene richiesto dai comitati di gestione degli ATC».

18.98

Воато

Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

«7-ter. Le regioni o le province possono posticipare l'apertura della stagione venatoria o anticiparne la chiusura anche in parte del territorio per esigenze connesse alla tutela della fauna selvatica e delle culture agricole».

18.100

Воато

BAUSI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, in merito al calendario venatorio, con la limitatezza delle cognizioni che personalmente ho per quanto riguarda la caccia, ho cercato nel frattempo di allargare le mie conoscenze anche al di fuori dei confini nazionali. Ho consegnato poco fa allo stesso rappresentante del Governo un documento in cui sono indicate alcune date adottate in Francia e che sono state comunicate al Ministero dell'ambiente; mi sembra che possa essere un contributo per trovare una soluzione ad un problema che mette in crisi lo stesso mondo venatorio.

13^a COMMISSIONE

Credo che, ragionevolmente, se immaginassimo in settembre il mese di apertura della caccia e in febbraio il momento conclusivo della stagione venatoria faremmo un cosa giusta. Con gli emendamenti presentati, prendendo atto delle richieste pervenute da più parti, ho proposto di sostituire il momento della giornata prevedendo che, anzichè essere «da un'ora prima del sorgere del sole», sia «da un'ora dopo il sorgere del sole». Faccio notare che esiste un emendamento presentato dal senatore Rubner in cui si chiede addirittura di arrivare fino «ad un'ora dopo il tromonto», anche se con una limitazione per quanto riguarda le specie cacciate. Sottolineo anche che un'altra richiesta avanzata da più parti è quella dell'abolizione dell'inclusione della marmotta tra le specie cacciabili.

SPECCHIA. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti perchè sono numerosi e perchè sono molto chiari. L'articolo 18 tratta infatti per lo più del calendario venatorio e delle specie cacciabili; non condividendo quanto approvato dalla Camera dei deputati, il Gruppo del Movimento sociale italiano ha avanzato una serie di proposte sia circa l'apertura e la chiusura della caccia, sia per quanto riguarda in generale l'ampliamento o la limitazione delle specie cacciabili.

Anzichè parlare dei singoli emendamenti, voglio aggiungere qualcosa su uno dei difetti principali del disegno di legge, che è contenuto in questo articolo. Come abbiamo rilevato sin dall'inizio come parte politica, il principale dei difetti è l'aver voluto regolamentare sin nei particolari tutto quanto. Questo è un difetto di carattere generale.

Per quanto riguarda l'articolo 18, vi è addirittura un'aggravante specifica. Infatti, non solo si vuole regolamentare tutto (giorno di apertura e chiusura a seconda delle diverse specie), ma lo si fa dimenticando un fatto fondamentale. Non dovrei dirlo io che non sono un esperto, ma il periodo di apertura e chiusura viene regolamentato in maniera uniforme per tutto il territorio italiano, dimenticando che vi sono enormi differenze tra le varie regioni, a seconda che siano al Nord, al Centro o al Sud. Sono differenze che riguardano anche il tipo di fauna presente e quindi cacciabile. Questo avrebbe dovuto indurre già il legislatore della Camera dei deputati a demandare questo tema alle regioni.

È questa la ragione per cui voteremo comuque contro, anche se l'articolo sarà migliorato, proprio perchè vi è un difetto di fondo; a meno che non vengano introdotti elementi migliorativi che affidino proprio alle regioni la facoltà, come noi proponiamo, di anticipare o posticipare i periodi di apertura e chisura della caccia per determinate specie di animali.

Vi è poi un discorso che riguarda le specie cacciabili. Abbiamo fatto una serie di proposte, fra le quali voglio sottolineare il discorso che riguarda il fringuello. Per quanto riguarda la proposta sulla marmotta, potremmo anche accettarla se l'assenso del relatore, del Governo e degli altri colleghi riguarderà anche altre nostre proposte.

PRESIDENTE. Credo che i mici emendamenti (18.72, 18.73, 18.77, 18.88, 18.76, 18.74, 18.85, 18.75 e 18.78) si illustrino da sè, così come gli emendamenti 18.1, 18.2, 18.30, 18.82, 18.86, 18.9, 18.13, 18.14, 18.83, 18.87, 18.16, 18.84 e 18.64 che, stante l'assenza dei presentatori Casoli, Mancia, Petrara, Innamorato, Nespolo, Cutrera e Dell'Osso, decido di fare miei.

TORNATI. I miei emendamenti si intendono illustrati; annuncio la presentazione dei subemendamenti 18.95/1 e 18.95/2.

GOLFARI. Do per illustrati anche i miei emendamenti.

FABRIS. Ho presentato degli emendamenti (anche col collega Beorchia); sono di facile lettura e quindi mi astengo dall'illustrarli.

RUBNER. I miei emendamenti si illustrano da sè.

Vorrei solo precisare che l'emendamento 18.3, relativo alla faina, si rende necessario perchè nelle nostre località questo animale tende sempre più a spostarsi verso i centri abitati, causando non pochi danni soprattutto alle automobili.

TRIPODI. Anche i miei emendamenti si illustrano da sè.

DUJANY, L'emendamento da me presentato tende a mantenere la caccia alla marmotta e a ridurre il periodo della caccia di questo animale. Do per illustrati anche gli altri emendamenti sull'articolo 18.

BOSCO. Per quanto riguarda l'emendamento 18.89 che prevede di sostituire la pettegola con il fringuello e la peppola è sufficiente dire che il fringuello è una specie che non'teme processi di rarefazione in quanto ne esistono milioni di esemplari nel nostro paese; inoltre pur non essendo compreso nelle direttive della CEE e compreso in quelle della Convenzione di Berna come uccello cacciabile.

Dal momento che la direttiva di Berna è stata redatta successivamente alla direttiva comunitaria e comprende tutti i paesi della Comunita ed altri ancora, mi pare che prevalga questa ultima Convenzione. Infatti, il fringuello è una specie cacciabile in tutti i paesi d'Europa tranne che in Italia benchè, per l'alto numero di esemplari esistenti, sia un uccello che provoca non pochi danni.

Per quanto riguarda invece la pettegola si tratta di una specie che potrebbe essere opportunamente protetta perchè rischia l'estinzione.

L'emendamento 18.90, che prevede di sopprimere la marmotta, mi pare che segua l'ipotesi che viene largamente sostenuta.

Per ciò che attiene l'emendamento 18.91 chiedo che le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possano anticipare l'apertura della caccia alla quaglia, alla tortora e al merlo al primo settembre. Questo perchè ho l'impressione che il calendario sia stato parametrato sugli interessi prevalenti nelle zone del Nord del paese e

84° Resoconto sten. (14 gennaio 1992)

non tiene conto della differenza climatica nelle zone del Mezzogiorno d'Italia.

Se questo problema, però, viene superato dal successivo emendamento presentato dal relatore, il mio emendamento non ha nessun motivo di sussistere; altrimenti costituisce una soluzione alternativa.

BOATO. Signor Presitente, ritengo che l'articolo 18 sia il più importante della legge e penso che sia utile analizzarlo con attenzione. Su un punto simbolico tutta la Commissione, tranne forse il collega Rubner, è d'accordo, vale a dire la scontata necessità di tutelare la marmotta. A tal proposito, annuncio di aggiungere la mia firma agli emendamenti presentati dal senatore Nebbia, che do per illustrati coi miei.

Esistono alcune questioni generali di grande rilevanza; su alcune minori mi soffermerò brevemente, ricordando, ad esempio, l'emendamento 18.10 lativo al comma 2, che è marginale ma significativo dal punto di vista linguistico. A quel comma, proponiamo di sostituire le parole «può altresì disporre» con «dispone».

Non possiamo esimerci dal riscontrare un grave pericolo per la tutela del fringuello, di cui taluni senatori propongono l'inserimento tra le specie cacciabili. Al collega Bosco vorrei ricordare come il fringuello sia tutelato dalle direttive comunitarie, le quali non sono derogabili da altre convenzioni.

Secondo la medesima logica, proponiamo di sopprimere se seguenti ultiòe parole del comma 2: «tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio; infatti, nel momento in cui si dispone la variazione dell'elenco delle specie cacciabili, in conformità alle vigenti direttive comunitarie, bisogna chiarire bene le cose e non dire «tenendo conto». In tal modo, si crea una specie di licenza mentale nel senso di non accettazione delle direttive comunitarie.

Signor Presidente, ritengo che la questione fondsmentale si pone rispetto al calendario venatorio. Il meccanismo di deroga proposto dal relatore, infatti, costituisce un attentato alla tipicità e alla vincolatività dello stesso calendario venatorio. L'emendamento 18.95 è scandaloso e offensivo: è una presa in giro del lavoro che stiamo facendo e della legge che stiamo tentando di formulare; annulla tutto quello che abbiamo detto sul calendario venatorio e su ogni possibile ipotesi di razionalizzazione e di tutela che questa legge potrebbe avere, nel momento in cui autorizza la caccia e non certo nel momento in cui non l'autorizza. Quando si autorizza la caccia, deve anche regolamentare mentre l'emendamento 18.95 del relatore annulla tutto il nostro lavoro. Trovo scandaloso e provocatorio l'emendamento proposto dal relatore.

Il mio Gruppo è contrario a questa legge purtuttavia ha assunto un atteggiamento volto a comprendere le esigenze altrui; si è mostrato disponibile a contemperare le varie posizioni, ha espresso voto contrario su taluni punti senza impedire l'iter della legge (ad esempio, sull'articolo 17, testè votato). L'approvazione dell'emendamento del relatore può stravolgere completamente la legge; si tocca il fondo nel senso che non si adotta un criterio di razionalità e di equilibrio nelle

13^a COMMISSIONE

proposte che vengono avanzate. Da questo punto di vista, con una certa fatica anche psicologica e «tappandomi un po' il naso», perchè è evidente che si tratta di tamponare le peggiori deformazioni di un disegno di legge già imperfetto, ho provato a farmi un'idea di questa cosa, cercando di consultare il consultabile e leggendo i pareri che sono stati messi a disposizione. Mi piace notare come si citano gli altri paesi solo quando fa comodo e non si citano per un maggior rigore, per un governo del territorio, eccetera. Non mi piace l'uso strumentale degli altri paesi solo quando fa sfacciatamente comodo!

Dicevo allora che, cercando di capire se esiste una razionalità nel tentativo di formulare diverse ipotesi di calendario, ho provato a preparare degli emendamenti.

Credo che se il senatore Bausi fosse un cacciatore riuscirebbe a ragionare meglio sulla materia. Non essendolo, è soltanto sottoposto alla pressione dell'ala oltranzista dei cacciatori. Esistono infatti sparatori e cacciatori, e questi ultimi hanno a cuore le sorti dell'ambiente in cui vivono.

La proposta che ho tentato di fare, senza entusiasmi, è quella contenuta negli emendamenti 18.97 e 18.98, in alternativa a questo ultimo, nell'emendamento 18.100. In questi emendamenti propongo in sostanza un'omologazione, anche per la lettera b), alla data del 31 dicembre anzichè a quella del 31 gennaio. Essendo a questo punto diventati omologhi i periodi, con l'emendamento 18.97 prevedo che le regioni possano «comunque non prima del 1º settembre e non dopo il 31 gennaio» alternativamente consentire la caccia nella prima decade di settembre oppure nel mese di gennaio. Se si prevede cioè un'anticipazione del calendario venatorio, si chiude la caccia il 31 dicembre; se si prevede una posticipazione, si chiude il 31 gennaio avendo aperto la terza domenica di settembre. Si può quindi immaginare una maggiore elasticità e non soltanto nell'anticipazione o posticipazione dell'apertura e chiusura della caccia. A seconda delle posizioni geografiche, le regioni possono decidere in maniera diversa, prevedendo peraltro, con l'emendamento 18.100 la possibilità di posticipare l'apertura o anticipare la chiusura della caccia in parte del territorio per necessità contingenti. Non è questa una norma generale, ma specifica.

Questo è il massimo che sono riuscito ad immaginare dal punto di vista di una maggiore elasticità rispetto al calendario previsto dalla Camera dei deputati. Questa proposta ha quanto meno una sua razionalità, mentre quella fatta dal relatore è una pura provocazione: non riesco a definirla altrimenti.

BOSCO. Signor Presidente, al fine di poter arrivare alla formulazione di un emendamento che raccolga il consenso generale, propongo di sospendere brevemente i nostri lavori.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, la proposta del senatore Bosco è accolta. Sospendiamo pertanto brevemente i nostri lavori.

I lavori vengono sospesi alle ore 22,25 e sono ripresi alle ore 23.

84° RESOCONTO STEN. (14 gennaio 1992)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vista l'ora tarda e la difficoltà di affrontare a quest'ora argomenti così complessi, propongo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta. Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

I lavori terminano alle ore 23,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
Doti SSA MARISA NUDDA